

**Collegio dei Revisori****Verbale n. 127 del 05.07.2021****Oggetto: CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER L'ANNO 2021**

In data 05.07.2021 alle ore 9,00 circa, su convocazione del Presidente, in considerazione dell'emergenza COVID_19, si è riunito in audio video conferenza il Collegio dei Revisori nelle persone del Dott. Filippo Savo (Presidente) e del Rag. Ciuffo Gianluca (Componente effettivo), assente giustificato il Dott. Di Monaco Gaetano (Componente effettivo), per rendere il parere di cui all'oggetto.

PREMESSO

- che in data 28.06.2021 il Direttore del Dipartimento I, Dott. Valerio de Nardo ha trasmesso copia del Decreto della Sindaca n.73 del 17.06.2021 avente ad oggetto: *"Indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente della Città metropolitana di Roma Capitale per l'anno 2021 e per la contrattazione collettiva integrativa"* con nota prot. CMRC-2021-0098411 - 28-06-2021, a mezzo posta elettronica, ed ha richiesto specifico parere in merito alla costituzione del fondo di cui trattasi successivamente integrati in data 01.07.2021;
- che in data 30.06.2021 il Direttore del Dipartimento I, Dott. Valerio De Nardo ha trasmesso la D.D. n. 2286 del 30/06/2021 avente ad oggetto: *"Costituzione del Fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente della Città Metropolitana di Roma Capitale per l'anno 2021"*;
- che in data 01.07.2021 il Dott. De Nardo ha proceduto ad integrazione della documentazione trasmessa;
- che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

PRESO ATTO

-della Deliberazione del Consiglio Metropolitan la deliberazione n. 24 recante "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società in house Capitale Lavoro";

DATO ATTO

-del limite complessivo massimo dei trattamenti economici accessori del personale non dirigente per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 23, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

-che sul Fondo per il personale non dirigente anno 2020 si sono verificati risparmi di spesa per complessivi € 622.450,35 (€ 51.024,83 da PEO per cessazioni; € 4.834,53 da Indennità di comparto per cessazioni; € 261.264,77 da Turno per minore spesa; € 13.916,22 da reperibilità per minore spesa; € 190.562,00 da condizioni di lavoro per minore spesa; € 100.848,00 da straordinari per minore spesa), che possono essere resi disponibili sul Fondo 2021, ai sensi del comma 1 dell'art. 68 del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018;

-che il fondo delle risorse decentrate come quantificato dal presente atto rispetta i vigenti limiti di legge ai trattamenti accessori del personale non dirigente;

TENUTO CONTO CHE

-il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 come definito con la presente disposizione rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale;

-il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

PRESO ATTO CHE

- il Responsabile del Servizio, Dott. Valerio De Nardo attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

- che il Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, ha apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

-il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

VISTI

-gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

PRESO ATTO

-che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

-delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;

VISTI

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. **Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016***



risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
*“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, **possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;***
- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:
“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori é effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;
- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:
“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:
“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;
- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:
“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Esaminata la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente relativa all'anno 2021, redatta dal Direttore dei Dipartimento I, Dott. Valerio de Nardo e trasmessa all'Organo di revisione con nota prot. CMRC-2021-0098411 - 28-06-2021;

TENUTO CONTO

-dell'Allegato alla D. n. 2286 del 30/06/2021 avente ad oggetto: "Costituzione del Fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente della Città Metropolitana di Roma Capitale per l'anno 2021" dove viene determinata la somma complessiva del Fondo per il Personale non dirigente pari a € 19.204.242,99.

SI DA ATTO

-che è stato rispettato il limite delle spese soggette alla normativa vigente, in quanto le stesse sono pari a € 17.664.862,41 a fronte del medesimo Fondo decentrate per l'anno 2015 pari 18.199.121,24 come da prospetto in appresso:

A	FONDO RISORSE DECENTRATE COSTITUITO PER L'ANNO 2021 AI SENSI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI LAVORO	19.204.242,99
B	Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2021 costituito ai sensi della contrattazione collettiva nazionale di lavoro depurato delle voci non soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (A - Importi ex art. 67, commi 2, lettere a) e b), e 3, lett. c) e e) e art. 68 comma 1, ultimo periodo del CCNL 21.05.2018 (ad eccezione degli importi ex art. 208, commi 4, lett. c), art. 68 comma 1 e 5, del D. Lgs.n. 285/1992).)	15.982.737,41
C ¹	Risorse destinate, nell'anno 2017, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.	1.682.125,00
C ²	Risorse destinate, nell'anno 2021, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.	1.682.125,00
D	Somma B + C ²	17.664.862,41
E	Fondo Risorse Decentrate anno 2016	17.050.000,00
F	Fondo Risorse Decentrate anno 2015	25.851.385,00
G	Fondo Risorse Decentrate anno 2015 ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016 (limite massimo del Fondo Risorse Decentrate anno 2019 ex art. 23, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75) (D non deve essere superiore a G)	18.199.121,24
H	Differenza G - D	534.258,83
I	Decurtazione da applicare al Fondo Risorse Decentrate anno 2021 costituito ai sensi della contrattazione collettiva nazionale di lavoro per ricondurlo al limite ex art. 23, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. n. 75/2017 (limite di cui alla precedente lett. G)	-
L	FONDO RISORSE DECENTRATE RIDETERMINATO PER L'ANNO 2021 (comprensivo delle somme non soggette a limiti di cui all'art. 23, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 pari ad € 3.221.505,58)	19.204.242,99

Verificato

-che il fondo per le risorse decentrate anno 2021, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere deli equilibri di bilancio;

-che gli incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL sono i seguenti:

Descrizione	Importo
Art. 67, comma 2, lett. a), del CCNL 21.05.2018	214.323,00
Art. 67, comma 2, lett. b), del CCNL 21.05.2018	1.324.732,00
Art. 67, comma 2, lett. c), del CCNL 21.05.2018	95.466,46
Totale	1.634.521,46

Evidenziato che:

-è stata predisposta la relazione tecnico finanziaria, in aderenza alle istruzioni del Ministero dell'Economia



e delle Finanze, dalla quale si ritrae che il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;

-la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2021 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione anno 2021-2023 approvato Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 22 del 28 Maggio 2021 avente ad oggetto "Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale 2021";

Tutto ciò premesso

Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Esprime parere favorevole

in ordine **alla compatibilità finanziaria della costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2021 nel limite dell'importo complessivo di euro 19.204.242,99.**

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 10,55 con la sottoscrizione del presente verbale.

La documentazione messa a disposizione è conservata a cura dall'Ente in apposita cartella su spazio cloud condiviso.

Data 05.07.2021

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT. FILIPPO SAVO (Presidente)



RAG. GIANLUCA CIUFO (membro)

